



COMUNE DI LATINA

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITA' E
TRASPARENZA DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO
E DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA DEGLI ENTI PUBBLICI VIGILATI,
DEGLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO E DELLE
SOCIETA' DI DIRITTO PRIVATO PARTECIPATE**

INDICE

TITOLO I - Principi generali

Art.1 – Finalità	pag. 3
Art. 2 - Oggetto e ambito di applicazione	pag. 3
Art. 3 - Organizzazione	pag. 4

TITOLO II - Obblighi di comunicazione, termini, modalità di presentazione e pubblicazione di documenti, dati e informazioni relativi agli organi di indirizzo politico

Art. 4 - Riferimenti normativi	pag. 4
Art. 5 - Obblighi al momento della assunzione in carica	pag. 5
Art. 6 - Obblighi durante la carica	pag. 6
Art. 7 - Obblighi successivi alla cessazione dalla carica	pag. 7
Art. 8 - Situazione patrimoniale e dichiarazione dei redditi del coniuge, dei figli e dei parenti entro il secondo grado dell'amministratore	pag. 7
Art. 9 - Modalità di presentazione delle dichiarazioni e documenti	pag. 7
Art. 10 - Pubblicazione dei dati relativi agli amministratori	pag. 8
Art. 11 - Raccolta, tenuta e pubblicità dei dati	pag. 8
Art. 12 - Integrazioni e diffide ad adempiere	pag. 8
Art. 13 – Sanzioni	pag. 9

TITOLO III - Dati e informazioni relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico nonché alle società partecipate dall'Ente e Aziende Speciali

Art. 14 - Obblighi di comunicazione e pubblicazione di documenti, dati e informazioni da parte degli enti pubblici vigilati, delle società partecipate e degli enti di diritto privato in controllo pubblico	pag. 9
Articolo 15 – Presidio e vigilanza – Sanzioni	pag. 10

TITOLO IV – Disposizioni Finali

Art. 16 - Disposizioni finali – Entrata in vigore	pag. 11
Art. 17 – Abrogazioni	pag. 11

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Finalità

1. Il presente regolamento persegue e attua i valori della legalità, della trasparenza e dell'accessibilità alle informazioni ai sensi degli articoli 14, comma 1, e 22 del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come integrato e modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97, e della Legge 5 luglio 1982 n. 441 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 2 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 33/2013 e ss.ii.mm., il presente regolamento disciplina l'attuazione delle norme in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di dati, informazioni e documenti concernenti la situazione patrimoniale e reddituale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo individuati nelle figure di:

- a) Sindaco
- b) Assessori
- c) Consiglieri Comunali

i quali sono tenuti all'osservanza delle presenti disposizioni.

2. Ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 33/2013 e ss.ii.mm., il presente regolamento disciplina altresì l'attuazione degli obblighi di pubblicazione dei dati relativi e/o in capo agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle società partecipate dal Comune di Latina, anche in caso di partecipazione non maggioritaria, limitatamente all'attività di pubblico interesse da ognuno di essi svolta, e delle Aziende Speciali dell'Ente di cui all'art. 114 del decreto legislativo n. 267/2000.

3. Sono "enti controllati" dal Comune di Latina, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 33/2013:

- a) gli enti pubblici comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dal Comune di Latina ovvero per i quali il Comune abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente;
- b) gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte del Comune che esercitano funzioni amministrative, svolgono attività di produzione di beni o servizi in favore dell'Amministrazione Comunale, o che gestiscono servizi pubblici in nome e per conto del Comune di Latina;
- c) gli enti nei quali l'Amministrazione Comunale: 1) ha conferito la maggioranza del capitale o della dotazione patrimoniale anche tramite il conferimento di un immobile in proprietà, in uso o in comodato, qualora l'immobile in questione sia destinato anche parzialmente alla pubblica fruizione oppure vi si svolga attività di interesse pubblico ovvero, alternativamente, 2) eroga annualmente un contributo che, unitamente ai contributi concessi da altre Amministrazioni Pubbliche, costituisce la maggiore entrata del bilancio dell'ente, 3) esercita, singolarmente o unitamente ad altri enti pubblici, un controllo equiparabile a quello civilistico ex art. 2359 del codice civile, attraverso la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo direttivo.
- d) le società a partecipazione pubblica di cui il Comune detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria;

e) le aziende speciali costituite per la gestione di servizi pubblici in favore dell'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 114 del decreto legislativo n. 267/2000 e dell'art. 53 dello Statuto comunale.

f) le istituzioni, quali organismi strumentali del Comune preposte all'esercizio di servizi sociali o culturali, dotate di autonomia gestionale, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto comunale, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto comunale.

4. Ai fini del presente regolamento si considerano organi di indirizzo degli enti controllati di cui al comma 3, tutti i componenti dei rispettivi consigli di amministrazione o l'amministratore unico nel caso in cui sia prevista tale figura in sostituzione dell'organo collegiale nominato dal Comune di Latina

Articolo 3 - Organizzazione

1. Il settore cui fanno capo tutte le attività inerenti agli obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico è il Servizio Relazioni Istituzionali e con la Città. Appalti e Contratti – Ufficio del Consiglio ovvero la struttura organizzativa dell'Ente alla quale, secondo le Linee Funzionali dell'Ente, siano assegnate le funzioni di supporto amministrativo al Consiglio Comunale, al Sindaco e agli Assessori.

2. Il settore cui fanno capo tutte le attività inerenti agli adempimenti ex art. 22 del d.lgs. 33/2013 relativi agli enti e società partecipate di cui al seguente Titolo III è il Servizio Finanziario e Partecipate ovvero la struttura organizzativa dell'Ente alla quale, secondo le Linee Funzionali dell'Ente, sono assegnate le funzioni e le attività inerenti la gestione dei rapporti giuridici ed il controllo sulle società partecipate e sugli altri enti sottoposti a controllo da parte del Comune di Latina.

TITOLO II

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, TERMINI, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI, DATI E INFORMAZIONI RELATIVI AGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO

Articolo 4 - Riferimenti normativi

1. Il presente titolo definisce le modalità ed i termini con i quali il Comune di Latina provvede alla raccolta, pubblicazione e conservazione dei dati riguardanti lo stato patrimoniale e reddituale, in attuazione di quanto disposto dagli artt. 14 e 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dalla legge 5 luglio 1982, n. 441, del Sindaco, dei componenti del Consiglio comunale, dei componenti della Giunta comunale, di seguito denominati "Amministratori".

2. Sono oggetto di pubblicazione, per ciascun amministratore, i seguenti documenti e informazioni:

a. l'atto di nomina, convalida, surroga, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;

b. il curriculum vitae;

c. i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica;

- d. gli importi di viaggio di servizio e missioni, connessi alla carica, pagati con fondi pubblici;
- e. i dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- f. gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- g. una dichiarazione, anche negativa, concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;
- h. copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, oppure modello CUD per coloro che siano in possesso esclusivamente di redditi da lavoro dipendente;
- i. dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte; alla dichiarazione devono essere allegati le copie delle dichiarazioni di cui all'articolo 4 della Legge n. 659/1981 relative agli eventuali contributi ricevuti;
- j. dichiarazione annuale concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- k. dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima dichiarazione, e fino alla cessazione del mandato con allegata copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche ovvero, nel caso di esonero dall'obbligo di presentazione di questa, un'attestazione relativa a detta circostanza.

3. Con riferimento alla lettera e) del secondo comma del presente articolo costituiscono oggetto di pubblicazione i dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati, intendendo per questi ultimi le società e gli altri enti disciplinati dal diritto privato. Non rileva, ai fini della pubblicazione, la partecipazione o il controllo da parte dell'amministrazione su tali enti. Costituiscono oggetto di pubblicazione tutte le cariche rivestite, non essendo limitato l'obbligo di pubblicazione alle cariche di tipo "politico" o connesse con la carica politica rivestita. Costituiscono oggetto di pubblicazione sia le cariche a titolo oneroso sia quelle a titolo gratuito, dovendosi precisare, per quelle onerose, anche i relativi compensi.

**Articolo 5 - Obblighi al momento della assunzione in carica
(art. 14 D.Lgs. 33/2013 – art. 2 commi 1 e 2 L. n. 441/1982)**

1. Gli Amministratori, entro tre mesi dalla convalida degli eletti, dalla data della surroga o dalla accettazione della nomina, sono tenuti a depositare presso il Servizio Relazioni Istituzionali e con la Città. Appalti e Contratti – Ufficio del Consiglio:
- a) una dichiarazione concernente la situazione patrimoniale complessiva, comprendente:
 - i diritti reali sui beni immobili e sui beni mobili iscritti in pubblici registri;
 - le azioni di società e le quote di partecipazione a società;
 - la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di stato o in altre utilità finanziarie altrimenti detenute;
 - l'esercizio delle funzioni di amministratore o di sindaco di società;

- b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
- c) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiale e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte. Alla dichiarazione debbono essere allegati le copie delle dichiarazioni di cui al 3° comma dell'art. 4 della Legge n. 659 del 18/11/1981 "Modifiche ed integrazioni alla L. n.195 del 2/5/1974, sul controllo dello Stato al finanziamento di partiti politici" relative agli eventuali contributi ricevuti;
- d) il curriculum vitae;
- e) una dichiarazione contenente eventuali compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica e gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con i fondi pubblici, erogati da soggetti diversi dall'Amministrazione comunale;
- f) una dichiarazione contenente i dati relativi alla assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- g) una dichiarazione contenente altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 lettere a), c), e), f) e g) debbono essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e rilasciate sotto la personale responsabilità del dichiarante, ai sensi dell'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero".

3. Le dichiarazioni di cui al precedente comma devono essere consegnate in originale cartaceo o digitale e trasmesse anche in formato digitale di tipo aperto, al fine di assicurarne la pubblicazione conforme a quanto stabilito dall'art. 7 del D.Lgs. 33/2013

4. Le dichiarazioni di cui al comma 1 lettere a), c), e) f) e g), debbono essere rese anche in caso di assenza di dati da dichiarare.

5. Dalla dichiarazione del comma 1, lettera c) del presente articolo, sono esonerati gli Assessori non titolari di carica elettiva.

Articolo 6 - Obblighi durante la carica (art. 14 D.Lgs. 33/2013 – art. 3 L. n. 441/1982)

1. Gli Amministratori in carica sono tenuti a depositare annualmente, entro un mese dalla scadenza dell'ultimo termine di legge utile per la presentazione della dichiarazione sui redditi delle persone fisiche, una copia della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, nonché una dichiarazione, anche se negativa, concernente le eventuali variazioni della situazione patrimoniale intervenute rispetto all'ultima attestazione depositata.

2. Gli Amministratori in carica sono tenuti altresì ad informare immediatamente il Comune di Latina di ogni evento sopravvenuto che modifichi anche solo in parte le dichiarazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere d), e), f) e g).

3. Le dichiarazioni di cui al presente articolo debbono essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e rilasciate sotto la personale responsabilità del dichiarante, ai sensi dell'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000.

**Articolo 7 - Obblighi successivi alla cessazione dalla carica
(art. 14 D.Lgs. 33/2013 – art. 4 L. n. 441/1982)**

1. Gli Amministratori, entro tre mesi dalla cessazione dalla carica per scadenza del mandato o per qualsiasi altra causa, depositano una dichiarazione, anche se negativa, concernente eventuali variazioni della situazione patrimoniale di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), intervenute dopo l'ultima dichiarazione presentata.
2. Entro un mese dalla scadenza dell'ultimo termine utile per la presentazione della dichiarazione sui redditi delle persone fisiche, successivo alla data di cessazione della carica, gli stessi Amministratori sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche. Nel caso in cui la cessazione della carica intervenga nel secondo semestre dell'anno solare, dovrà essere depositata anche copia della dichiarazione riferita ai redditi dell'anno di cessazione.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nel caso di rielezione del consigliere, cessato dalla carica per il rinnovo del Consiglio comunale e nel caso di conferma dell'assessore per un nuovo mandato amministrativo.
4. Le dichiarazioni di cui al presente articolo debbono essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e rilasciate sotto la personale responsabilità del dichiarante, ai sensi dell'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000.

**Articolo 8 - Situazione patrimoniale e dichiarazione dei redditi del coniuge, dei figli e dei parenti entro il secondo grado dell'amministratore
(art. 14 D.Lgs. 33/2013 – art. 2 L. n. 441/1982)**

1. Gli Amministratori all'atto del deposito di cui ai precedenti artt. 4, 5 e 6 sono tenuti a rilasciare un'ulteriore dichiarazione concernente la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado, ai sensi degli articoli 74, 75 e 76 del Codice Civile, se gli stessi vi consentono.
2. Il mancato consenso del coniuge non separato, dei figli e dei parenti entro il secondo grado è dichiarato dall'Amministratore in forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale deve essere indicato il legame di parentela con l'Amministratore, senza l'identificazione personale del coniuge e dei parenti.
3. Il predetto adempimento avviene con le stesse modalità e secondo la stessa formula di cui al comma 2 dell'art. 5.

Articolo 9 - Modalità di presentazione delle dichiarazioni e documenti

1. Le dichiarazioni sulla situazione patrimoniale di cui ai precedenti articoli vengono effettuate secondo i modelli resi disponibili dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al momento della presentazione delle dichiarazioni.

2. Alla distribuzione dei modelli ed al ritiro delle dichiarazioni provvederà il Servizio Relazioni Istituzionali e con la Città. Appalti e Contratti – Ufficio del Consiglio.

Articolo 10 - Pubblicazione dei dati relativi agli amministratori (art. 14, comma 2, - art. 7 D.Lgs. 33/2013)

1. I dati, le informazioni, i documenti e le dichiarazioni di cui agli articoli precedenti, relativi al Sindaco, ai componenti del Consiglio comunale ed ai componenti della Giunta comunale, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Latina nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, nel rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali, entro 15 (quindici) giorni dal termine di presentazione della predetta documentazione da parte degli amministratori.

2. I dati di cui all’art. 14, comma 1, del D.Lgs n. 33/2013 sono pubblicati per i tre anni successivi alla cessazione dell’incarico, unitamente alla dichiarazione della variazione patrimoniale ed alla dichiarazione dei redditi rese successivamente alla cessazione. Sono rimosse tempestivamente dal sito la prima dichiarazione patrimoniale e le successive variazioni rese da parte dell’interessato nel corso dell’incarico e ove consentita la dichiarazione del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado.

3. Decorsi i termini di pubblicazione, le informazioni e i dati di cui ai commi 1 e 2 non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio ma vengono rimossi dal sito. Gli stessi sono accessibili ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 mediante istanza di accesso civico generalizzato.

4. I curricula degli amministratori e gli altri ulteriori dati restano in pubblicazione per 3 (tre) anni decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti.

5. I dati e documenti oggetto del presente regolamento, sono pubblicati in formati di tipo aperto e sono liberamente riutilizzabili, come previsto dall’art. 7 del decreto legislativo n. 33/2013. Le disposizioni di cui al richiamato art. 7 del d.lgs. 33/2013 non si applicano alle dichiarazioni dei soggetti diversi dal titolare dell’organo di indirizzo politico.

Articolo 11 - Raccolta, tenuta e pubblicità dei dati

1. Il Servizio Relazioni Istituzionali e con la Città. Appalti e Contratti – Ufficio del Consiglio cura il ricevimento, la raccolta, la pubblicazione e l’aggiornamento delle dichiarazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente Regolamento.

2. Gli originali delle dichiarazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 sono depositati presso il Servizio competente, di cui al comma 1, e sono accessibili in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

3. Il Servizio competente, all’esito della raccolta della documentazione di cui al precedente comma 1), provvede a compilare ogni anno un apposito prospetto riepilogativo in cui sono

riportati i dati dichiarati da ciascun amministratore, sulla base delle dichiarazioni presentate. Il prospetto riepilogativo è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune, in un'unità della Sezione "Amministrazione Trasparente".

Articolo 12 - Integrazioni e diffide ad adempiere

1. Se gli amministratori adempiono agli obblighi di cui al presente regolamento depositando tuttavia dichiarazioni e documentazione incomplete e/o irregolari, il Responsabile del Servizio Relazioni Istituzionali e con la Città. Appalti e Contratti – Ufficio del Consiglio assegna loro un termine, non superiore a 15 (quindici) giorni, per il completamento o la regolarizzazione.

2. Agli amministratori che risultino inadempienti o non abbiano provveduto al completamento o alla regolarizzazione della documentazione o della dichiarazione presentata, nei termini di cui al comma 1, il Responsabile del Servizio Relazioni Istituzionali e con la Città. Appalti e Contratti – Ufficio del Consiglio invia una formale diffida, a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata a. r, con l'invito ad adempiere, senza ulteriori avvisi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni, con l'espresso avvertimento che, in caso di reiterato inadempimento, si provvederà alla segnalazione all'Autorità nazionale Anticorruzione per l'eventuale irrogazione delle sanzioni a norma dell'art. 47 del D.Lgs. 33/2013.

Articolo 13 – Sanzioni

1. Nel caso in cui gli amministratori di cui al precedente articolo, diffidati, non adempiono nei termini assegnati o non forniscano giustificazioni sulla loro inadempienza o se le giustificazioni fornite non siano ritenute valide, ovvero se dichiarino di non voler adempiere, il Servizio Relazioni Istituzionali e con la Città. Appalti e Contratti – Ufficio del Consiglio provvede alla formale e tempestiva comunicazione al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione della Trasparenza ed all'OIV della mancata o parziale ottemperanza agli obblighi di cui agli artt. 4,5 e 6, del presente regolamento.

2. Il Responsabile per la Prevenzione della corruzione della Trasparenza è incaricato della vigilanza e del controllo ed è, altresì, l'Organo competente a segnalare all'ANAC le violazioni degli obblighi di pubblicazione di cui al presente regolamento, per l'eventuale irrogazione delle sanzioni a norma dell'art. 47 del D.Lgs. 33/2013.

3. Soggetto competente ad avviare il procedimento sanzionatorio e ad accertare, contestare e notificare le sanzioni, a norma dell'art. 47 del D.Lgs. 33/2013 è l'Autorità nazionale Anticorruzione, secondo la disciplina approvata con proprio Regolamento.

TITOLO III

DATI E INFORMAZIONI RELATIVI AGLI ENTI PUBBLICI VIGILATI, AGLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO NONCHÉ ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE DALL'ENTE E AZIENDE SPECIALI

Articolo 14 - Obblighi di comunicazione e pubblicazione di documenti, dati e informazioni da parte degli enti pubblici vigilati, delle società partecipate, degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle Aziende Speciali (art. 22 D.Lgs. 33/2013)

1 Gli enti pubblici vigilati, le società di diritto privato a partecipazione maggioritaria e gli enti di diritto privato controllati, le società partecipate dal Comune di Latina e le Aziende speciali, identificati secondo i criteri definiti nell'articolo 2, commi 2 e 3 del presente Regolamento, limitatamente all'attività di pubblico interesse dagli stessi svolta, pubblicano i dati e le informazioni ai sensi della Legge 190/2012 e dell'art. 14 D.Lgs. n. 33/2013, così come richiamato dall'art. 22 del medesimo decreto.

2. Gli obblighi di deposito e pubblicazione di cui al comma 1 vanno assolti direttamente dagli enti controllati in apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del proprio sito internet.

3. Al fine di assicurare la pubblicità di quanto previsto ai precedenti commi del presente articolo, nel sito del Comune di Latina deve essere inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti controllati, nei quali vanno pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

4. Gli amministratori delle società e degli enti controllati hanno altresì l'obbligo di comunicare al Comune, per il tramite della Società/Ente dove prestano l'incarico, i dati relativi agli incarichi e al trattamento economico complessivo agli stessi spettante, entro trenta giorni dal conferimento dell'incarico ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento, al fine di porre il Comune di Latina nella condizione di pubblicare i dati di cui all'art. 22, c. 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

5. I medesimi enti e società sono tenuti a comunicare all'Amministrazione comunale, almeno una volta l'anno, in concomitanza con l'approvazione del proprio bilancio di esercizio, ed entro il termine di 20 giorni da ogni aggiornamento, ogni informazione utile ad assicurare la corretta applicazione da parte del Comune di Latina delle disposizioni di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

Articolo 15 – Presidio e vigilanza - Sanzioni (art. 22 e art. 47 D.Lgs. 33/2013)

1. Il Servizio Finanziario e Partecipate provvede all'acquisizione, alla raccolta delle comunicazioni di cui all'art. 14 del presente regolamento. Provvede altresì ad assicurare la pubblicazione dei predetti dati.

2. Il Servizio Finanziario e Partecipate informa dell'avvenuta, così come della mancata o incompleta acquisizione delle comunicazioni di cui ai commi precedenti, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza anche ai fini delle procedure sanzionatorie previste dalla normativa vigente in materia.

3. Qualora gli amministratori delle società e degli enti controllati non comunichino al Comune di Latina il proprio incarico e il relativo compenso, di cui al comma 4, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, su segnalazione del Servizio competente, effettua tempestiva segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai fini dell'eventuale applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 47, c. 2, secondo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

4. Si applica, in ogni caso, la sanzione prevista dall'art. 22, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2013, consistente nel divieto di erogare somme a qualsiasi titolo, da parte del Comune, in favore degli enti pubblici vigilati, degli enti di diritto privato in controllo pubblico e delle società partecipate, nel caso di violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22, c. 2.

5. Il Servizio Finanziario e Partecipate provvede alla trasmissione del presente Regolamento, agli enti di cui al presente titolo nelle persone dei relativi amministratori.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione sull'Albo Pretorio on line.

2. Qualunque modifica od integrazione normativa in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di dati, informazioni e documenti relativi ai titolari di cariche elettive e di governo e di cariche direttive negli enti vigilati e/o partecipati è dinamicamente recepita dal presente Regolamento.

Articolo 17 - Abrogazioni

1. Il presente Regolamento abroga il "Regolamento per la disciplina degli obblighi di trasparenza dei titolari di cariche elettive e di governo", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 18.02.2014.